

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA



BOLLETTINO UFFICIALE

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 116 del 26 Gennaio 2018

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Elezioni**

DECRETO RETTORALE REP. N. 104/2018 DEL 26/01/2018 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE COMPONENTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2018 – 2021..... 1

DECRETO RETTORALE REP. N. 105/2018 DEL 26/01/2018 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL TRIENNIO 2018 – 2021..... 8

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Elezioni**

Decreto Rettorale Rep. N. 104/2018 del 26/01/2018

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE COMPONENTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2018 - 2021

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011, come modificato dal Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28/06/2017, pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2017, in particolare, l'art. 6 (Senato Accademico);

-
- VISTO** il Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico, emanato con Decreto Rettorale n. 117/2012 del 9/02/2012;
- VISTI** i Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell'Ateneo relativamente alle denominazioni dei dipartimenti;
- PRESO ATTO** delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2012, che hanno approvato la determinazione delle Aree scientifico – disciplinari di cui all'art. 6 comma 6 dello Statuto di Ateneo;
- PRESO ATTO** dell'incorporazione del Dipartimento di Scienze Agrarie – DipSa nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari – DISTAL a decorrere dal 01/01/2018;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 373 del 23/04/2015 con il quale sono stati nominati per il Senato Accademico i componenti di ciascuna Area scientifico-disciplinare e del personale tecnico amministrativo per un triennio a decorrere dal 03/05/2015;
- CONSIDERATO** che ragioni di semplificazione, celerità e contenimento dei costi inducono ad effettuare lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Senato Accademico contemporaneamente a quelle per l'elezione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;

DECRETA

Articolo 1

(Data e ora delle elezioni – Eligendi)

1. Sono fissate per i giorni **27, 28 e 29 Marzo 2018** le elezioni delle seguenti componenti nel Senato Accademico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, relative al triennio 2018 – 2021:
 - a) n.10 Direttori di Dipartimento, due per ogni Area scientifico-disciplinare di cui all'art. 2 del presente decreto, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;
 - b) n.15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare di cui all'art. 2 del presente decreto, in modo che ciascuna Area esprima tre eletti;
 - c) n.3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno **il 27 e il 28 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 17:00, il 29 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 14:00**, secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente decreto.
3. Nelle giornate delle elezioni gli uffici dell'amministrazione e le strutture didattiche e scientifiche effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2

(Aree scientifico-disciplinari)

1. L'elettorato attivo e passivo per la componente dei Direttori di Dipartimento e per la componente dei professori e ricercatori spetta per le seguenti cinque Aree scientifico-disciplinari:
 - a) **Area scientifica - Area 1**, che comprende i Dipartimenti:
 - Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM;
 - Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
 - Fisica e Astronomia - DIFA;
 - Matematica - MAT;
 - Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
 - Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND;
 - Scienze per la Qualità della Vita - QUVI.

b) Area tecnologica - Area 2, che comprende i Dipartimenti:

- Architettura - DA;
- Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
- Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM;
- Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione – Guglielmo Marconi - DEI;
- Ingegneria Industriale - DIN;
- Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL.

c) Area medica - Area 3, che comprende i Dipartimenti:

- Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
- Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
- Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
- Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET.

d) Area umanistica - Area 4, che comprende i Dipartimenti:

- Delle Arti - DARvipem;
- Filologia Classica e Italianistica - FICLIT;
- Filosofia e Comunicazione - FILCOM;
- Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC;
- Psicologia - PSI;
- Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU;
- Storia Culture Civiltà - DiSCi;
- Beni Culturali - DBC;
- Interpretazione e Traduzione - DIT;

e) Area sociale - Area 5, che comprende i Dipartimenti:

- Scienze Aziendali - DiSA;
- Scienze Economiche - DSE;
- Scienze Giuridiche - DSG;
- Scienze Politiche e Sociali - SPS;
- Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT;
- Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE.

2. I Direttori di Dipartimento, i professori e i ricercatori hanno l'elettorato attivo e passivo per l'Area scientifico-disciplinare in cui è il Dipartimento di inquadramento dell'elettore secondo quanto meglio precisato agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Articolo 3 **(Elettorato passivo)**

1. L'elettorato passivo per la componente dei Direttori di Dipartimento spetta ai Direttori di Dipartimento regolarmente eletti per il triennio 2018-2021, nonché a quelli attualmente in carica e il cui mandato scade successivamente al 02/05/2018, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato passivo per la componente dei rappresentanti di Area scientifico-disciplinare spetta ai professori e ai ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.

3. L'elettorato passivo per la componente del personale tecnico amministrativo spetta al personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.

4. I requisiti di eleggibilità devono sussistere:

- a) alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature per le componenti dei rappresentanti di Area scientifico-disciplinare e del personale tecnico amministrativo;

-
- b) entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per la componente dei Direttori di Dipartimento.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo:
- a) gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
 - b) coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Senato Accademico, a qualsiasi titolo, per i due mandati consecutivi precedenti, ai sensi dell'art. 37 comma 8 dello Statuto di Ateneo;
 - c) il Direttore Generale dell'Università;
 - d) tutti i professori e ricercatori che si trovino in una delle seguenti condizioni: in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca; comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità; i professori fuori ruolo; i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
6. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 (Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo per la componente dei Direttori di Dipartimento e per la componente dei rappresentanti di Area scientifico-disciplinare spetta a tutto il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
3. L'elettorato attivo per la componente del personale tecnico amministrativo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
5. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 (Incompatibilità)

1. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con le seguenti cariche:
 - a) Rettore;
 - b) componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) componente del Nucleo di Valutazione;
 - d) componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
 - e) componente del Collegio di Disciplina;
 - f) Presidente di Scuola;
 - g) Presidente del Consiglio di Campus;
 - h) componente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;
 - i) componente di altri organi centrali e delle strutture previsti dallo Statuto di Ateneo, salvo che del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi, collegiali o monocratici, ad appartenenza necessaria in base alle norme vigenti; sono fatte salve, altresì, le cariche monocratiche e le cariche di componente di organo collegiale ad appartenenza necessaria rientranti nella previsione di cui all'art. 41, comma 1, dello Statuto di Ateneo;
 - j) Coordinatore di corso di studio di I, II e III ciclo;
 - k) Direttore di Scuola di Specializzazione;

-
-
- l) incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
 - m) cariche negli organi di governo di Enti territoriali;
 - n) Rettore o componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - o) incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale di programmazione, finanziamento e valutazione delle attività universitarie nell'ambito di organi e collegi permanenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'ANVUR.
2. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con la condizione di professore e ricercatore a tempo definito.
3. Si applicano comunque i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo, è invitato dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni, a pena di decadenza dalla carica di senatore accademico.

Articolo 6 **(Elenchi dell'elettorato attivo)**

1. Il giorno **26 Febbraio 2018** sono pubblicati sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) gli elenchi nominativi degli elettori del personale docente e ricercatore, suddivisi per Area scientifico-disciplinare, e del personale tecnico amministrativo.
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, o l'inserimento in un elenco diverso da quello di effettiva appartenenza, hanno facoltà di fare opposizione **entro le ore 12:00 del 13 Marzo 2018** alla Commissione Elettorale di cui all'art. 10 del presente decreto, che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro il **20 Marzo 2018**.
4. Il giorno **20 Marzo 2018** sono pubblicati sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) gli elenchi aggiornati degli elettori.

Articolo 7 **(Candidature)**

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente **dalle ore 10:00 del 27 Febbraio 2018 alle ore 12:00 del 13 Marzo 2018**.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori, a pena di esclusione; la candidatura può essere sostenuta da un massimo di trenta sottoscrizioni di aventi diritto al voto.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura per ciascuna componente.
4. Non è ammessa la candidatura per più di una delle componenti di cui all'art.1 del presente decreto.
5. L'elenco delle candidature è reso pubblico entro il **16 Marzo 2018**.
6. Le modalità operative di presentazione delle candidature saranno rese note mediante comunicazione sul Portale intranet di Ateneo (<https://intranet.unibo.it>).

Articolo 8 **(Propaganda elettorale)**

1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi comunque entro e non oltre la giornata del 25 Marzo 2018.
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante l'utilizzo di apposite liste di distribuzione e-mail, previa domanda all'Amministrazione.
3. I candidati possono, altresì, organizzare incontri di promozione e per l'esposizione del programma; il personale tecnico-amministrativo può partecipare agli incontri di promozione in orario di servizio per un monte ore complessivo pari a 6 ore.
4. I candidati si coordinano con l'Amministrazione per la gestione delle ore di assemblea.

5. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Articolo 9 (Seggi elettorali)

1. Con successivo Decreto Rettorale sono costituiti i seggi elettorali, anche comuni per le elezioni del Senato Accademico e della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, sia presso la sede di Bologna, sia presso le sedi di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Per ciascun seggio elettorale sarà indicata l'ubicazione, la composizione della Commissione di seggio e l'elettorato che vi farà riferimento.
3. Per ciascun seggio elettorale le Commissioni di seggio saranno formate da componenti effettivi e supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente e ricercatore delle aree scientifico disciplinari che devono essere rappresentate nel Senato Accademico e/o appartenenti al personale tecnico amministrativo.

Articolo 10 (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico*, di cui al D.R. n.117/2012 del 9 Febbraio 2012, è così composta:

Prof. Marco Gaiani	Presidente
Prof. Michele Belletti	Componente
Prof.ssa Francesca Roversi Monaco	Componente
Dott.ssa Sandra Cristino	Componente
Dott. Paolo Albertazzi	Componente con funzioni di segretario

2. La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame;
- b) accertare, anche per mezzo dei verbali delle Commissioni di seggio, il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- c) coordinare le attività delle Commissioni di Seggio, per i casi non disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dal presente bando;
- d) vagliare i risultati delle votazioni, così come pervenuti dalle Commissioni di seggio e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;
- e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio;
- f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore e al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Articolo 11 (Procedura elettorale)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso i seggi elettorali appositamente costituiti, mediante l'utilizzo di schede cartacee, distinte secondo l'area scientifico disciplinare e la componente da eleggere.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento, i componenti della Commissione elettorale e il personale universitario autorizzato per ragioni di servizio.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nell'urna, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.

-
-
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
 7. In caso di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l'assegnazione di una preferenza, il Presidente decide se assegnarla o annullarla (preferenza assegnata/nulla). Se dopo la decisione del Presidente, uno o più dei componenti del seggio elettorale contestano formalmente l'assegnazione o l'annullamento della preferenza facendolo constare a verbale, la preferenza sarà considerata contestata e provvisoriamente assegnata o annullata. Se, a seguito di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l'assegnazione di una preferenza, il Presidente non decide se assegnarla o annullarla, si darà atto di tale circostanza nel verbale e la preferenza sarà considerata contestata e provvisoriamente non assegnata o non annullata. Sull'attribuzione definitiva delle preferenze contestate, provvisoriamente assegnate/annullate e provvisoriamente non assegnate/non annullate, decide la Commissione Elettorale.
 8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale.

Articolo 12 **(Modalità del voto)**

1. Il voto è individuale, segreto e anonimo.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di riconoscimento
3. Al personale docente e ricercatore sono consegnate N.2 schede, da inserire nelle apposite urne, secondo l'Area scientifico-disciplinare di appartenenza: una scheda per le elezioni della componente Direttori di Dipartimento e una scheda per l'elezione della componente dei professori e ricercatori di Area scientifico-disciplinare.
4. Al personale tecnico amministrativo è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna, per la relativa componente.
5. Ciascun elettore, per ciascuna delle componenti per le quali gode dell'elettorato attivo, può esprimere sulla scheda una o due preferenze, distinte in "prima" e "seconda" preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere (maschile/femminile) diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 13 **(Proclamazione degli eletti)**

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
2. Sono proclamati eletti per ciascuna delle componenti di cui all'art.1 del presente decreto coloro che tra i candidati hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo o in servizio, secondo i casi; a parità di anzianità di ruolo o di servizio, il più anziano di età.
3. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Articolo 14 **(Ricorsi)**

1. E' ammesso ricorso al Senato Accademico contro i risultati delle votazioni entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
2. Il Senato Accademico decide sui ricorsi di cui al comma 1 del presente articolo nella prima seduta utile.

Articolo 15 **(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.

-
-
2. Ai componenti del Senato Accademico si applica l'art. 14 del DLgs n. 33/2013 in materia di trasparenza.
 3. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.
 4. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 26/01/2018

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

Decreto Rettoriale Rep. n. 105/2018 del 26/01/2018

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO PER IL TRIENNIO 2018 - 2021**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203 del 13/12/2011, come modificato dal Decreto Rettoriale n. 739/2017 del 28/06/2017, pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2017, in particolare, l'art. 12 (Consulta del Personale Tecnico Amministrativo);
- VISTO** il Regolamento per l'elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, emanato con Decreto Rettoriale n.118/2012 del 9/2/2012;
- VISTO** il Decreto Rettoriale n. 375 del 23/04/2015 con il quale sono stati nominati i componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per un triennio a decorrere dal 03/05/2015;
- CONSIDERATO** che ragioni di semplificazione, celerità e contenimento dei costi inducono ad effettuare lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Senato Accademico contemporaneamente a quelle per l'elezione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;

DECRETA

Articolo 1

(Data e ora delle elezioni – Eligendi)

1. Sono fissate per i giorni **27, 28 e 29 Marzo 2018** le elezioni dei ventiquattro componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, relative al triennio 2018 – 2021.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il **27** e il **28 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 17,00**, il **29 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 14,00**, secondo la procedura di cui all'art. 10 del presente decreto.
3. Nelle giornate delle elezioni gli Uffici dell'Amministrazione e le strutture didattiche e scientifiche effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2

(Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature.

-
-
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
 4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 **(Elettorato attivo)**

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
3. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 **(Incompatibilità)**

1. L'appartenenza alla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo è incompatibile con la posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Bologna, nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso.
2. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 del presente articolo, è invitato dal Direttore Generale a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni a pena di decadenza dalla carica di componente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.

Articolo 5 **(Elenco dell'elettorato attivo)**

1. Il giorno **26 Febbraio 2018** è pubblicato sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) l'elenco nominativo degli elettori.
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, o che si vedano collocati erroneamente nell'elenco di cui al comma 1 citato, hanno facoltà di fare opposizione **entro le ore 12,00 del 13 Marzo 2018** alla Commissione Elettorale di cui all'art. 9, che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro il **20 Marzo 2018**.
3. Il giorno **20 Marzo 2018** è pubblicato sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>) l'elenco aggiornato degli elettori.

Articolo 6 **(Candidature)**

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente **dalle ore 10,00 del 27 Febbraio 2018 alle ore 12,00 del 13 Marzo 2018**.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori, a pena di esclusione.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
4. L'elenco delle candidature è reso pubblico entro il **16 Marzo 2018**.
5. Le modalità operative di presentazione delle candidature saranno rese note mediante comunicazione sul Portale intranet d'Ateneo (<https://intranet.unibo.it>)

Articolo 7

(Propaganda elettorale)

1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi comunque entro e non oltre la giornata del **25 Marzo 2018**.
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante l'utilizzo di apposite liste di distribuzione email, previa domanda all'Amministrazione.
3. I candidati possono, altresì, organizzare incontri di promozione e per l'esposizione del programma; il personale tecnico-amministrativo può partecipare agli incontri di promozione in orario di servizio per un monte ore complessivo pari a 6 ore.
4. I candidati si coordinano con l'Amministrazione per la gestione delle ore di assemblea.
5. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Articolo 8

(Seggi elettorali)

1. Con successivo Decreto Rettorale sono costituiti i seggi elettorali, anche comuni per le elezioni del Senato Accademico e della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, sia presso la sede di Bologna, sia presso le sedi di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Per ciascun seggio elettorale sarà indicata l'ubicazione, la composizione della Commissione di seggio e l'elettorato che vi farà riferimento.
- 3 Per ciascun seggio elettorale le Commissioni di seggio devono essere formate da componenti effettivi e supplenti, appartenenti al personale tecnico amministrativo ed anche ai ruoli del personale docente e ricercatore nel caso di svolgimento contestuale delle operazioni relative alle elezioni delle componenti del Senato Accademico.

Articolo 9

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento per l'elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo*, di cui al D.R. n.118/2012 del 9 febbraio 2012, è così composta:

Dott. Michele Menna	Presidente
Dott.ssa Rita Guerra	Componente del Campus
Dott.ssa Erika Ercolani	Componente
Dott. Roberto Giordani	Componente
Dott. Fabrizio Borsari	Componente con funzione di Segretario.

2. La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame;
- b) accertare, anche per mezzo dei verbali delle Commissioni di seggio, il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- c) coordinare le attività delle Commissioni di Seggio, per i casi non disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dal presente bando;
- d) vagliare i risultati delle votazioni, così come pervenuti dalle Commissioni di seggio e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;
- e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio;
- f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Articolo 10 **(Procedura elettorale)**

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso i seggi elettorali appositamente costituiti, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento, i componenti della Commissione elettorale e il personale universitario autorizzato per ragioni di servizio.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nell'urna, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. In caso di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l'assegnazione di una preferenza, il Presidente decide se assegnarla o annullarla (preferenza assegnata/nulla). Se dopo la decisione del Presidente, uno o più dei componenti del seggio elettorale contestano formalmente l'assegnazione o l'annullamento della preferenza facendolo constare a verbale, la preferenza sarà considerata contestata e provvisoriamente assegnata o annullata. Se, a seguito di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l'assegnazione di una preferenza, il Presidente non decide se assegnarla o annullarla, si darà atto di tale circostanza nel verbale e la preferenza sarà considerata contestata e provvisoriamente non assegnata o non annullata. Sull'attribuzione definitiva delle preferenze contestate, provvisoriamente assegnate/annullate e provvisoriamente non assegnate/non annullate, decide la Commissione Elettorale.
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale.

Articolo 11 **(Modalità del voto)**

1. Il voto è individuale, segreto e anonimo.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di riconoscimento.
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna.
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una o due preferenze, distinte in "prima" e "seconda" preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere (maschile/femminile) diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 12 **(Proclamazione degli eletti)**

1. Sono eletti i ventiquattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché tra di essi risultino almeno:
 - a) n. 1 componente appartenente all'Amministrazione Generale;
 - b) n. 1 componente in servizio presso ciascuno dei Campus delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini;
 - c) n. 1 componente appartenente a Dipartimenti, o a Centri Interdipartimentali, o a Centri Interdipartimentali di ricerca industriale o alle strutture di cui alla Sezione V della Parte III dello Statuto di Ateneo;
 - d) n. 1 componente appartenente all'area contrattuale amministrativa – amministrativa gestionale;
 - e) n. 1 componente appartenente all'area contrattuale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, ivi compresi gli appartenenti all'area socio-sanitaria, all'area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, all'area dei servizi generali e tecnici;

-
-
- f) n. 1 componente appartenente all'area contrattuale biblioteche;
g) n.1 componente appartenente all'area contrattuale collaboratori ed esperti linguistici;
a parità di voti è eletto il più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.
2. Ciascun eletto può soddisfare cumulativamente anche più di una delle condizioni previste dalle lettere da a) a g) del presente articolo.
 3. Qualora le condizioni previste dalle lettere da a) a g) del presente articolo non risultino tutte soddisfatte dai primi ventiquattro votati, si procede alla ridefinizione degli eletti, escludendo, a partire dal meno votato, i candidati appartenenti a componenti comunque già presenti tra i ventiquattro più votati e includendo corrispondentemente, a partire dal venticinquesimo dei votati, i candidati che soddisfino le condizioni mancanti, fino al completo soddisfacimento di tutte.
 4. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
 5. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Articolo 13

(Ricorsi)

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi alla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, che decide nella prima seduta utile.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 26/01/2018

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

* * *